

OTTENUTO UN RISARCIMENTO CONTRO LA BANCA  
DI OLTRE € 123.000,00 + INTERESSI

Sentenza n. 1376/2018 pubbl. il 05/09/2018  
RG n. 2086/2015

N. R.G. 2086/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2086/2015

Oggi 5 settembre 2018 ad ore 11.01 innanzi al Giudice dott. [redacted] sono comparsi:

per [redacted] SNC  
l'avv. SPADA CLAUDIO;

per [redacted] SPA l'avv. [redacted] in  
sost. dell'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di citazione, per parte attrice, e come da  
comparsa di risposta, salva la rinuncia alla condanna ex art. 96 c.p.c., per parte convenuta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura  
alla conclusione dell'udienza.

Il Giudice

dott. [redacted]



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. [REDACTED] ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2086/2015 promossa da:

[REDACTED]  
SNC (C.F. [REDACTED]),

con l'avv. SPADA CLAUDIO e l'avv. BELLINZONA FABIO

ATTRICE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con l'atto di citazione, [REDACTED] s.r.l. chiedeva la condanna ex art. 2033 c.c. di [REDACTED] alla restituzione delle somme, pari ad euro 50.503,81 o alla somma maggiore o minore accertata, indebitamente versate a titolo di interessi nel rapporto di contocorrente bancario intercorso tra le parti, aperto nel 1992 ed ormai estinto, in ragione della verifica di usura e dell'applicazione illegittima di anatocismo, oltre al risarcimento del danno ed alla cancellazione di una segnalazione effettuata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con la comparsa di risposta, la convenuta produceva copia del contratto di apertura del contocorrente, stipulato l'11/06/1992, insieme a copia degli estratticonto dal 2000 al 2014; inoltre, eccepiva la prescrizione dell'azione di ripetizione di tutte le somme addebitate sul conto prima del 15/04/2004, ossia oltre dieci anni prima della ricezione della diffida ad adempiere inviata dall'odierna attrice, asserendo che l'onere di provarne l'eventuale scopo ripristinatorio, anziché solutorio, sarebbe ricaduto sull'attrice.

La banca, d'altro canto, eccepiva la decadenza dell'attrice dalla facoltà di impugnazione degli estratticonto inviati e la non ripetibilità, in ogni caso, degli interessi versati indebitamente, in quanto oggetto di un'obbligazione naturale. Ribadiva, quindi, che l'anatocismo fosse avvenuto in base ad un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi ed asseriva di essersi adeguata alla delibera CICR del 9/02/2000 a partire dal 30/06/2000 tramite applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca.

Infine, con riguardo all'usura, sia oggettiva che soggettiva, la convenuta negava che si fosse verificata, mentre ribadiva la legittimità della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi e contestava la sussistenza di alcun danno risarcibile.

Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice sia ex art. 96 c.p.c. sia al pagamento del saldo passivo del contocorrente, pari ad euro 17.566,22, in relazione al quale chiedeva l'emanazione di ordinanza ex art. 186ter cpc.

In seguito alla prima udienza, il G.L. emanava l'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. richiesta dalla convenuta ed assegnava i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; una volta decorsi, revocava detta ordinanza e disponeva una CTU contabile. All'esito di quest'ultima, fissava l'odierna udienza di p.c. e discussione orale, in cui le parti precisavano le conclusioni come nei rispettivi atti introduttivi, con rinuncia da parte della convenuta, all'istanza ex art. 96 c.p.c..

Trattenuta la causa in decisione, si evidenzia, in via preliminare, l'inammissibilità dei docc. da 8 a 15 prodotti dalla convenuta con memoria autonoma e successiva rispetto a quella già depositata ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c., esauendo il relativo potere processuale. Tali documenti, in ogni caso, come i nn. 6 e 7 prodotti in allegato alla memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. depositata per prima, sono irrilevanti, in quanto riferiti alla stipula di aperture di credito non oggetto di precedente allegazione nella comparsa di risposta.

Firmato Da: [redacted]  
Firmato Da: [redacted]  
Emesso Da: [redacted]  
Emesso Da: [redacted]  
RG CA 3 Serial#: 3cccd8c194eb7cc56871122c94ded324  
RG CA 3 Serial#: bbaed9f46767e4afad34611b571532c

Si tratta, infatti, di documenti a prova di nuovi fatti estintivi o modificativi del credito dell'attrice e, in particolare, delle ragioni di fatto e di diritto da questa allegate nell'atto di citazione. La mancata allegazione di tali fatti con la comparsa di costituzione, quindi, non permette di ricomprenderli nel *thema decidendum*, con conseguente irrilevanza dei documenti prodotti a loro prova.

Le sole prove ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, quindi, corrispondono al contratto di apertura del contocorrente ed agli estratticonto prodotti in giudizio dalle parti, presi in considerazione dal CTU nell'espletamento dell'incarico conferitogli.

La verifica di usura oggettiva, dunque, è stata esclusa correttamente dal CTU: quella originaria, per assenza di determinazione scritta del tasso degli interessi ultralegali; quella sopravvenuta, sulla base del calcolo del TEG nel rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia. Questa, infatti, è l'unica modalità che consente la comparazione di parametri omogenei: un TEG composto dagli stessi elementi presi in considerazione nella rilevazione del TEGM e, dunque, nell'individuazione del tasso soglia.

La censura concernente la pretesa usura soggettiva, invece, è palesemente infondata, per omessa allegazione e prova, da parte dell'attrice, dell'approfittamento, da parte della banca, di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della correntista.

Una volta esclusa l'usura, il saldo finale del rapporto di contocorrente è stato ricalcolato applicando solamente gli interessi semplici al tasso di cui all'art. 117 TUB. Ciò per mancanza di pattuizione scritta, in modo determinato, del tasso di interessi ultralegali, dell'anatocismo e di ogni ulteriore commissione o spesa.

Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, inoltre, si evidenzia che l'eventuale spontanea rideterminazione della periodicità da parte della banca, a partire dal 30/06/2000, nel rispetto dei limiti dettati dalla delibera CICR 9/02/2000, non è sufficiente ad integrare il requisito di specifica approvazione per iscritto richiesto dall'art. 120 TUB, a pena di nullità della pattuizione dell'anatocismo.

La sussistenza di un uso normativo in materia, d'altro canto, è stata esclusa dalla Corte di Cassazione con sent. SS.UU. 21095/2004 e, in ogni caso, non si ritiene sussista nel sentire comune, ai sensi dell'art. 2034 c.c., alcun obbligo morale o sociale di pagamento alle banche di interessi, commissioni o spese non dovuti.

Allo stesso modo, è infondata anche l'eccezione della convenuta circa l'omessa contestazione tempestiva degli estratticonto da parte della correntista; come esplicitato da Giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, infatti, *"la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ."* (Cass. sent. 17679/2009).

Il ricalcolo del saldo finale del contocorrente, d'altra parte, è stato effettuato a partire da un saldo iniziale pari a zero, in quanto l'esposizione debitoria della correntista riportata dalla banca come saldo iniziale del primo estrattoconto analitico prodotto in giudizio (relativo al periodo 31/10/2000-30/11/2000) è rimasta priva di prova. La banca, infatti, non ha prodotto gli estratticonto analitici precedenti, attestanti le operazioni contabili che avrebbero determinato tale debito della correntista.

Poiché il conteggio degli interessi avviene su di una base di calcolo costituita dal saldo valuta del conto, anziché dal saldo contabile, al fine di azzerare il saldo iniziale del conto, a partire dal quale si è svolto il ricalcolo del rapporto, il CTU ha correttamente eliminato dalle voci a debito della correntista il saldo valuta iniziale di euro 77.715,02, risultante alla data del 27/10/2000, come da estrattoconto scalare; debito le cui operazioni giustificative non sono state provate dalla banca, per omessa produzione del relativo estrattoconto analitico.

Nel merito del conteggio delle somme ripetibili dalla correntista, si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla banca con riguardo a tutte le poste passive antecedenti il 15/04/2004. L'eccezione, infatti, è indeterminata: la convenuta non solo ha omesso di individuare le poste asseritamente solutorie, ma non ha nemmeno indicato i criteri in base ai quali esse avrebbero dovuto essere individuate né il loro ammontare complessivo, omettendo di determinare la parte di credito oggetto dell'eccezione di prescrizione.

Il saldo finale del contocorrente, quindi, è stato correttamente determinato dal CTU nella somma di euro 123.132,44 a credito della correntista, che ha diritto a ripetere l'intera somma ex art. 2033 c.c.

L'esclusione della verifica di usura e l'omessa allegazione, da parte dell'attrice, dei fatti che costituirebbero le conseguenze dannose del comportamento della banca determinano, invece, l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, anche con riguardo alle spese da lei sostenute per la CTP prodotta in giudizio: l'usura in essa denunciata è risultata insussistente.

La mancanza di alcun potere della convenuta di effettuare la cancellazione della segnalazione inviata alla Centrale Rischio, in quanto controllata direttamente dalla Banca d'Italia, implica il rigetto della relativa domanda. L'omessa allegazione e prova dei fatti specifici che integrerebbero le conseguenze dannose derivate dalla segnalazione, inoltre, rendono evidente l'infondatezza della relativa pretesa risarcitoria.

Alla fondatezza della domanda attorea di ripetizione consegue la condanna della convenuta alle spese di lite, comprese quelle di mediazione obbligatoria, pari ad euro 183,00 (doc. 12 - fascicolo dell'attrice), oltre al rigetto, per rinuncia, della sua istanza ex art. 96 c.p.c.. I compensi vengono liquidati secondo i parametri tabellari medi, salvo che per la fase decisionale, cui si applicano i minimi in ragione della semplicità del rito orale applicato.

P.Q.M.

il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) condanna la convenuta a restituire all'attrice ex art. 2033 c.c. la somma di euro 123.132,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) rigetta ogni ulteriore domanda attorea;
- 3) rigetta tutte le domande riconvenzionali della convenuta;
- 4) condanna la convenuta a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in euro 11.405,00 per compensi, oltre euro 728,00 per esborsi, 15% per spese generali, IVA e CpA, oltre al compenso eventualmente versato al CTU nei limiti del *quantum* liquidatogli in corso di causa.

Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla conclusione dell'udienza ed allegazione al verbale.

Pavia, 5 settembre 2018.

Il Giudice

dott. [REDACTED]